



Comunicato del Presidente Nazionale Alessandro Silvestri

In riferimento al DPCM del 8 marzo 2020 **SONO SOSPESI** tutti i corsi di formazione, ivi compresi aggiornamenti, le competizioni sportive agonistiche e le manifestazioni ludico sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Marche .

Sono altresì **SOSPESI** in tutta Italia tutti i corsi di formazione, ivi compresi gli aggiornamenti , di valenza nazionale nonché competizioni sportive agonistiche di valenza nazionale per evitare che i nostri tesserati provenienti dalle zone sopraindicate siano costretti a mettersi in viaggio.

Nei centri ippici della Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia sono **SOSPESI** anche gli esami per il rilascio delle patenti. Sono autorizzati invece gli allenamenti dei patentati agonisti (patenti A1/2/3) che nel 2019 abbiano partecipato a gare Internazionali, Nazionali e Regionali qualificanti per i Campionati Nazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto, senza però la presenza di pubblico. Possono accedere all' impianto solo gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori previa compilazione dell' autocertificazione allegata al presente comunicato come **Allegato 1**. Ricordiamo che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Si consiglia la compilazione quotidiana dell' **Allegato 3** al presente comunicato.

Nelle regioni non rientranti nell'**art. 1** del decreto sopra citato **È AUTORIZZATO** lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di valenza regionale, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti (patentati A 1/2/3) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto, senza però la presenza di pubblico. Ne consegue che tutte le competizioni sportive si possono regolarmente svolgere senza la presenza di pubblico e possono accedere alla manifestazione solo gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori previa compilazione dell'

autocertificazione allegata al presente comunicato come **Allegato 2** . Pertanto si consiglia di posizionare all'ingresso del circolo ove si svolge la gara persona che impedisca l'accesso a persone non rientranti nelle categorie sopra indicate. Comunque in quest' ultimo caso le associazioni e le società sportive , a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Pertanto invitiamo le associazioni o società sportive che organizzano competizioni sportive a dotarsi di un medico (si chiede quindi la collaborazione ai tanti medici associati alla nostra Federazione), oltre al personale medico previsto dai regolamenti di disciplina, per assicurare i controlli previsti secondo le prescrizioni previste dall' Istituto Superiore di Sanità. Sono autorizzati, quindi, anche i corsi di formazione, ivi compresi gli aggiornamenti e esami patenti, di valenza regionale organizzati dal Comitato Regionale che già normalmente non prevedono la presenza di pubblico, con la raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020 ovvero una distanza interpersonale di almeno un metro tra i partecipanti e la compilazione dell'autocertificazioni allegate al presente comunicato **ALLEGATO 2** e **ALLEGATO 3**. Lo sport di base (quindi tutte le attività ludiche ivi comprese le lezioni nei circoli ippici) , svolto all'aperto ovvero all'interno di circoli ippici, è ammesso esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020 ovvero una distanza interpersonale di almeno un metro e la compilazione dell'autocertificazioni allegate al presente comunicato **ALLEGATO 2** e **ALLEGATO 3**.
Le disposizioni del DPC M producono effetto dal 8 marzo fino al 3 aprile 2020.
Qualora interverranno modifiche sarà cura della Federazione segnalarle.